

Sostegno, vale la data reale

Nell'individuare il termine di scioglimento della riserva nell'iscrizione delle graduatorie permanenti per il sostegno, il quale presuppone il conseguimento del titolo abilitativo, l'amministrazione deve tener conto della data effettiva di ultimazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione.

Questo è quanto ha precisato il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza bis, con la sentenza n. 2035 del 5 marzo 2007.

I giudici amministrativi hanno ritenuto che l'art. 8 del decreto direttoriale Miur del 31 marzo 2005 (concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2005-2006 e 2006-2007) ha consentito, in attesa del conseguimento del titolo, l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti di coloro che «stanno conseguendo il diploma di specializzazione per il sostegno» (comma 2, lettere a. e b., di detto articolo 8).

In base al contenuto della normativa sopra riportata, lo scioglimento della riserva nei riguardi di tali docenti, e la conseguente loro inclusione a pieno titolo nelle graduatorie permanenti, è correlato al conseguimento del titolo abilitativo nel termine stabilito con apposito decreto ministeriale.

Risulta, quindi, evidente che la fissazione di tale termine deve sempre tenere conto della data di effettiva ultimazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno, visto che la previsione di un termine non congruo rispetto alla durata di questi corsi può, di fatto, «vanificare la logica ispiratrice dell'iscrizione con riserva». Sta di fatto che si tratta di una decisione molto importante che consentirà di superare alcuni scogli interpretativi che erano sorti nei mesi precedenti. Su una materia, per giunta, quanto mai calda come quella delle graduatorie. (riproduzione riservata)

Francesca De Nardi